

Civile Ord. Sez. 2 Num. 19702 Anno 2026
Presidente: SCARPA ANTONIO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA
Data pubblicazione: 13/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25636/2022 R.G. proposto da:

VEVEY PIERANGELA, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Brigati;
-ricorrente-

contro

PREFETTURA DI PIACENZA;
-intimata-

avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 154/2022, pubblicata il
28/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal
Consigliere Chiara Besso Marcheis.

PREMESSO CHE

1. Con verbale del 2017 la Questura di Piacenza contestava a Fallaha Mohammed Ayman la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17 del codice della strada, per avere circolato senza avere mai conseguito la patente di guida, con veicolo risultato intestato a Pierangela Vevey, alla quale veniva notificato il verbale quale responsabile in solido ai sensi dell'art. 196 del codice della strada. Vevey proponeva opposizione al verbale, deducendo di avere affidato la vettura alla figlia, munita di patente, che era poi stata fermata in una operazione di polizia nell'ambito della quale al volante della vettura era stato identificato Ayman. L'opponente sosteneva l'applicabilità al caso in esame dell'art. 116, comma 14, e non dell'art. 196 del codice della strada, in quanto dagli elementi di fatto risultava che la conduzione della vettura era avvenuta contro la sua volontà.

Il Giudice di pace di Piacenza ha accolto il ricorso e ha annullato il verbale, in quanto era "certo che il veicolo veniva affidato alla figlia, quest'ultima ne aveva la piena disponibilità; quindi, è palese che la circolazione fosse avvenuta contro la sua volontà".

2. La sentenza n. 708/2017 del Giudice di pace è stata appellata dalla Prefettura di Piacenza, che contestava all'opponente la mancata prova dell'adozione di un comportamento ostativo, specificamente volto a vietare la circolazione del veicolo.

Con la sentenza n. 154/2022 il Tribunale di Piacenza ha accolto l'appello e ha confermato il verbale di violazione.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Pierangela Vevey.

L'intimata Prefettura di Piacenza non ha proposto difese. Al riguardo va rilevato come la notificazione del ricorso sia avvenuta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato e pertanto la notificazione sia da ritenersi nulla. Dato però che, come si vedrà *infra*, il ricorso è infondato, non si dispone la rinnovazione della notificazione in applicazione del principio della ragionevole durata del

processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolano una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (cfr. al riguardo Cass. n. 6924/2020; per tutte Cass. Sez. Un. n. 21670/2013).

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1) Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi.

a) Il primo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 100, 276, 329, 343, 346 c.p.c., in riferimento ai nn. 3 e 4 dell'art 360 c.p.c.: il giudice di primo grado ha ritenuto provato il fatto che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la volontà della ricorrente e non ha quindi esaminato alcuna altra questione dalla medesima dedotta, cosicché in nessun punto della motivazione si fa riferimento all'art. 116, comma 14, del codice della strada; il Tribunale di Piacenza, sostenendo che il giudice di primo grado ha ritenuto operante la disciplina dell'art. 196 del codice della strada e che la ricorrente non ha proposto impugnazione rispetto a questo punto della sentenza, ha erroneamente reputato che ogni questione relativa all'applicazione di una disciplina diversa rispetto a quella dell'art. 196 non potesse essere oggetto di esame in appello.

b) Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 101 Cost., 12 preleggi, 116 e 196 codice della strada, 100, 113, 276, 329, 343 e 346 c.p.c., in riferimento ai nn. 3 e 4 dell'art 360 c.p.c.: l'argomentazione difensiva inerente alla corretta norma di legge applicabile era questione che il giudice aveva l'obbligo di rilevare d'ufficio; il Tribunale di Piacenza ha invece omesso di pronunciare, ritenendo erroneamente che si fosse formato il giudicato sull'applicabilità al caso di specie dell'art. 196 del codice della strada.

I motivi sono infondati. Alla ricorrente è stata comminata la sanzione di cui al primo comma dell'art. 196 del codice della strada, quale obbligata in solido in quanto proprietaria del veicolo con Fallaha Mohammed Ayman, autore dell'illecito di conduzione di veicolo senza avere conseguito la patente di guida di cui al comma 15 dell'art. 116 del codice della strada. La ricorrente ha contestato l'irrogazione della sanzione, ritenendo che la propria condotta andasse sussunta nell'illecito di cui all'art. 116, comma 14, del codice della strada, che sanziona chi, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida. Il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile l'art. 196 del codice della strada, ma ha ritenuto provato che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la volontà della ricorrente, con ciò escludendo che la condotta in esame fosse riconducibile al comma 14 dell'art. 116 del codice della strada. La ricorrente, vincitrice in primo grado, non ha riproposto la difesa relativa alla necessaria applicazione del comma 14 dell'art. 116 del codice della strada, questione che il giudice d'appello ha pertanto correttamente considerato preclusa in appello, non trattandosi di mera questione di applicazione di una norma di legge, ma di individuazione della condotta posta in essere dalla ricorrente.

2) Il terzo motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 196 del codice della strada, 6 della legge n. 689/1981, 115 e 116 c.p.c. in riferimento ai nn. 3 e 5 dell'art 360 c.p.c.: il Tribunale di Piacenza sbaglia laddove afferma che dagli atti del giudizio di primo grado emerge che l'opponente si è limitata a sostenere, ma non ha provato di avere consegnato l'auto alla figlia; nel verbale della squadra mobile della Questura di Piacenza si legge che il mezzo risultava condotto da Ayman in compagnia della trasportata Valentina Zaia ed è indubbio e documentato che quest'ultima fosse munita di regolare patente di guida; la circostanza provata dal verbale della squadra mobile è fatto che avrebbe dovuto

indurre il giudice a presumere la veridicità della versione dei fatti riferita dalla ricorrente, ossia di avere affidato l'auto, come in tante altre occasioni, alla figlia regolarmente munita di patente; la pretesa probatoria del Tribunale è illogica e impossibile da fornire, in quanto, una volta dimostrato che la proprietaria aveva affidato il mezzo alla figlia, non si vede come fosse possibile fornire la prova di un elemento psicologico quale la contrarietà alla circolazione, quando il proprietario aveva assentito a che il mezzo circolasse, ma solo perché sapeva essere condotto dalla figlia.

Il motivo è infondato. La Corte d'appello, nel ritenere che la ricorrente non abbia dimostrato che la circolazione della vettura fosse avvenuta contro la sua volontà, ha osservato come la medesima abbia dedotto di avere consegnato la propria vettura alla figlia regolarmente munita di patente e di non avere saputo che la medesima vettura sarebbe stata poi condotta da un soggetto sprovvisto di patente. Ad avviso della Corte d'appello tale fatto, solo dedotto e non provato, non è comunque idoneo a costituire prova liberatoria della responsabilità della ricorrente, non essendo idoneo a dimostrare che la circolazione era avvenuta contro la sua volontà. Secondo il richiamato art. 196 del codice della strada la responsabilità del proprietario del veicolo è presunta ed è quest'ultimo ad avere l'onere di dimostrare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. La Corte d'appello ha poi richiamato l'orientamento di questa Corte formatosi in relazione alla medesima formula contenuta nel terzo comma dell'art. 2054 c.c., per il quale non è sufficiente a vincere la presunzione posta a carico del proprietario la prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza la sua volontà, cioè a sua insaputa e senza il suo consenso, in quanto è necessaria la prova rigorosa di avere adottato tutte le concrete misure esigibili, in base all'ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 15237/2024).

Il proprietario del veicolo, pertanto, per non rispondere in via solidale delle infrazioni commesse dal conducente, deve provare che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà e non soltanto in assenza del suo consenso. Nel caso in esame, dato che la ricorrente si è limitata ad affermare di avere affidato l'auto alla figlia, non risulta provato che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Non vi è pronuncia sulle spese, a fronte della mancata difesa della Prefettura di Vicenza (v. *supra* in premessa, *sub* 3).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 19 marzo 2026.

Il Presidente
Antonio Scarpa